Sent. n. 854/2013
Rg. n. 62/2013
Cron. n.
Rep. n. /
Oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 62 del ruolo generale dell'anno 2013, vertente

TRA

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], 34100 Trieste, presso lo studio dell' avv. Becci Pietro e dell'avv.to Ventaloro Luca, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;

parte ricorrente

[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], 34100 Trieste, presso lo studio dell' avv. Becci Pietro e dell'avv.to Ventaloro Luca, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;

parte ricorrente

E

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Sai 1-3 34128 Trieste, difesa in proprio;

parte resistente

avente per oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 ottobre 2013 i procuratori delle parti concludevano:

Per i ricorrenti: (rif. ricorso) *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trieste, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, considerato quanto articolato più sopra, rilevate le motivazioni addotte e le carenze imputabili all'atto impugnato, anche con riferimento agli artt. 2 e 3 L. 241/90, e agli artt. 3, 24, 30, 32 e 97 della Costituzione, alla L. 210/1992, agli artt. 4 e 18 della Legge 689/ 91, annullare l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 52157/GEN.IV.1.B. del 28.11.2012, emessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, di cui all'odierna impugnazione. Con vittoria di spese".*

Per la resistente: (rif. memoria di costituzione) *"voglia il Giudice adito, riconoscere che questa Azienda Sanitaria ha operato nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, svolgendo correttamente e puntualmente il proprio compito di informazione riguardo le vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei soggetti interessati, facendo così venir meno qualsiasi ragione che possa sostanziare le motivazioni dei ricorrenti e, conseguentemente, rigettare in TOTO l'opposizione e riaffermare la sussistenza della violazione amministrativa, contestata ai Sigg.* [redacted]. *Con compensazione delle spese".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori della figlia minore [redacted], nata a Trieste il [redacted], hanno impugnato l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 52157/GEN.IV.1.B. del 28.11.2012, emessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 – Triestina, odierna resistente, mediante la quale, in applicazione dell'art. 18 L. 689/1981, era stata loro imposta la sanzione amministrativa

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 230,10 per non aver ottemperato all'obbligo di sottoporre la propria figlia minore alle vaccinazioni obbligatorie, con ciò violando gli artt. 1 L. 6.6.1939 n. 891, art. 1 L. 5.3.1963 n. 292, art. 1 L. 4.2.1966 n. 51 e art. 1 L. 27.5.1991 n. 165.

Nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno allegato, in punto di fatto, che: dopo aver ricevuto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, alcuni inviti a far effettuare le vaccinazioni obbligatorie Antipoliomielitica, Antidifterica-Antitetanica e Antiepatite-B alla figlia minore [redacted] avevano invano scritto numerose missive chiedendo altresì, anche dopo aver ricevuto il verbale di accertamento della sanzione, di essere sentiti, audizione poi avvenuta in data 10.9.2012, ove avevano potuto ribadire le loro perplessità sulla potenziale nocività dell'esavalente, chiedendo che la propria figlia fosse sottoposta ad un previo accertamento delle sue condizioni di salute e di una sua eventuale reattività ai vaccini da somministrare; negata la possibilità di screening pre-vaccinali e di sufficienti rassicurazioni circa la specificità del caso, in data 28.11.2012 era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 52157/GEN.IV.1.13. dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina, la cui legittimità costituisce oggetto del presente giudizio.

I ricorrenti, nel merito, a fondamento della presente opposizione hanno lamentato:

- la violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per carenza di motivazione;
- la violazione della Legge 23.12.1978 n. 833, della Legge 210/92, R.D. n. 1265/34 e D. Lgs. N. 502/92, nonchè dell'articolo 32 della Costituzione, non avendo la A.S.S. resistente fornito adeguate informazioni sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze e sui metodi di prevenzione, nè avendo disposto alcun

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

accertamento diagnostico preventivo sulla minore, al fine di scongiurare ogni possibile rischio allergico; accertamento richiesto con insistenza dai ricorrenti, viceversa dimostratisi diligenti nell'approfondire e motivare la propria scelta (con consequenziale dimostrazione dell'assenza di colpa);

- la violazione del *principio di precauzione* nell'applicare i trattamenti sanitari, ormai sancito anche a livello comunitario;
- la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità.

Hanno, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione impugnata, con vittoria di spese di lite.

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari Triestina n. 1 si è costituita a mezzo di un proprio funzionario, sostenendo in sintesi che: il provvedimento impugnato non poteva considerarsi insufficientemente motivato, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla legge; l'obbligo vaccinale per tetano, polio, epatite B e difterite è previsto da specifiche disposizioni normative; all'atto della somministrazione delle vaccinazioni vengono fornite adeguate informazioni *"sulle più comuni reazioni secondarie onde rassicurare sulla natura benigna delle stesse"*, raccogliendo il medico visitatore un'accurata anamnesi mirata all'individuazioni di possibili controindicazioni; le eventuali richieste di approfondimento vengono riscontrate con la fornitura di dati epidemiologici di cui il Servizio dispone, nonché dei foglietti illustrativi compilati dalle ditte produttrici, infine indicando varie fonti bibliografiche; quanto al rischio specifico, rammentata l'esistenza di normativa primaria che prevede indennizzi per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, esso sarebbe *"di bassa incidenza statistica e tutto sommato prevedibile anche tramite la possibilità riconosciuta dalla legge di presentare un certificato medico rituale per*

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

esonero del trattamento"; relativamente all'imposizione delle sanzioni, sussisterebbe un obbligo normativo per le A.S.S. la cui violazione costituirebbe una omissione penalmente rilevabile; per ciò che concerne il principio di precauzione, la stessa somministrazione dei vaccini costituirebbe lo strumento principe per tutelare il singolo dalle malattie più gravi; lo screening prevaccinale viene effettuato "*mediante compilazione di una check-list sanitaria mirata*", senza alcuna misurazione di temperatura, pressione o altri accertamenti diagnostici, "*a meno che il vaccinando non appaia ammalato o l'anamnesi di approfondimento non metta in evidenza condizioni che lo rendano necessario per chiarire il quadro clinico*"; in assenza di certificazione medica non potrebbe configurarsi l'esimente dello stato di necessità.

La resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'irrogata sanzione.

3. All'udienza di comparizione delle parti, udite le stesse, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ed il giudizio si è poi concluso mediante udienza di discussione *ex* art. 429 c.p.c. e contestuale lettura del dispositivo della presente sentenza.

4. Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni che seguono.

4.1 Preme ribadire, come peraltro già chiarito nel corso delle udienze, che non costituisce oggetto del presente procedimento la valutazione in ordine alla possibile dannosità o meno delle attuali somministrazioni vaccinali (obbligatorie e non, dato che la prassi inderogabile – per pacifica inesistenza di diversi prodotti sul mercato – risulta costituita dalla somministrazione della cd "esavalente"), questione connessa, all'evidenza, ad aspetti medico-scientifici che esulano da quelli meramente tecnico-giuridici rimessi a quest'organo giurisdizionale e che, comunque, parrebbe

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

pacificamente ammessa dal legislatore attesa la predisposizione (già da diversi anni) di forme di indennizzo per i soggetti irreversibilmente e gravemente danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie (cfr. *infra* punto 4.4).

Del pari estranea all'oggetto della presente opposizione appare ogni statuizione di principio volta a proclamare la libertà di scelta vaccinale o la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in tesi realizzatasi mediante le attuali previsioni normative nazionali e regionali, le quali hanno dato vita ad un panorama variegato ed eterogeneo quanto ad obbligatorietà o meno delle vaccinazioni infantili ed all'imposizione di sanzioni per i genitori che omettano di vaccinare i propri figli.

Viceversa, il presente giudizio impugnatorio volge alla verifica della sola legittimità dell'operato della Azienda Sanitaria resistente quanto all'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria (dell'importo di € 230,10) a carico dei ricorrenti, a fronte del mancato adempimento all'obbligo di sottoporre la propria figlia minore alle vaccinazioni obbligatorie.

4.2 Così delineato il presente campo d'indagine, se è innegabile che l'Azienda resistente abbia agito nell'ambito del tracciato segnato dalle disposizioni normative vigenti e citate nel provvedimento impugnato (cfr. fra l'altro: art. 1 L. 6.6.1939 n. 891, art. 1 L. 5.3.1963 n. 292, art. 1 L. 4.2.1966 n. 51 e art. 1 L. 27.5.1991 n. 165, art. 18 L. 689/81), altrettanto evidente risulta il fatto che la medesima abbia omesso di adeguatamente valutare la totale carenza nel caso *de quo* dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato (art. 3 L. 689/81).

4.3 Al riguardo giova brevemente rammentare che il principio di colpevolezza sancito dall'art. 3, legge n. 689 del 1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa ("*Nelle*

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"); esclusa, dunque, sul piano normativo l'esistenza di una forma di responsabilità oggettiva sganciata dall'elemento psicologico dell'illecito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte avuto modo di specificare che il requisito della colpa va presunto a carico di chi abbia commesso il fatto vietato, *"riservando a costui l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa"* (cfr. fra le tante: Cass. civ. Sez. I, 21-01-2000, n. 664 che richiama: Cass., Sez. Un., n. 10508/95 a Cass., n. 4927/98). Trattasi, secondo Cass. civ., sentenza dd. 25 maggio 2001, n. 7143, di una presunzione *iuris tantum* di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso; con la conseguenza che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare la suddetta presunzione (cfr. nello stesso senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 19242 del 07/09/2006 e Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 10607 del 04/07/2003: *"la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente"*).

5. Orbene, alla luce di tali principi, appare evidente che, non solo nel corso del presente giudizio, ma anche in tutta la fase antecedente all'irrogazione della sanzione *de qua*, gli odierni resistenti hanno assunto e dimostrato un comportamento tutt'altro che negligente, bensì di estrema e ponderata cautela, avendo, invero, più volte chiesto maggiori rassicurazioni in ordine alla effettiva non dannosità della somministranda vaccinazione esavalente per la propria figlia minore [redacted]

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

Peraltro, in sede di udienza, parte resistente ha pacificamente ammesso che l'Azienda stessa provvede *di prassi* ad irrogare tali sanzioni in via "*automatica*" allorché i genitori non presentino certificati medici dai quali si evinca la pericolosità della somministrazione dei vaccini, con ciò rendendo palese che l'Azienda – ai fini sanzionatori –, lungi dal ponderare i casi in cui venga data prova concreta dell'assenza di colpa, equipara i comportamenti meramente negligenti a quelli puramente ideologici e, infine, a quelli, analoghi al presente, nei quali i genitori maturano una scelta basata su argomentazioni logiche, studi scientifici (cfr. docc. 33-34-35 fascicolo dei ricorrenti), dati statistici (cfr. doc. 30) e casi empirici di danni irreversibili riportati da soggetti *ex ante* non sottoposti ad adeguati screening e/o accertamenti diagnostici approfonditi in merito alla specifica reattività (cfr. docc. 31-32, 38-55 fascicolo dei ricorrenti); scelta che in casi analoghi ha spinto altre Autorità Amministrative ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 18, co. 2, L. 689/81, annullando le sanzioni in via di autotutela mediante archiviazione degli atti (cfr. docc. 64-76 fascicolo dei ricorrenti).

5.1 L'onere di dimostrare la propria carenza di *colpa* appare - nel caso di specie - ampiamente assolto da parte dei ricorrenti sulla base di tutti i rilievi che seguono.

5.2 Risulta, innanzitutto, documentalmente che, dopo aver ricevuto lettera di convocazione dd 13.1.12 per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie alla propria figlia minore [redacted], i ricorrenti vi abbiano dato riscontro con lettera dd 26.1.12 (doc. 2 fascicolo dei ricorrenti), insistendo al fine di essere convocati per ottenere dall'Azienda sanitaria triestina maggiori rassicurazioni circa l'innocuità della prospettata somministrazione (peraltro inderogabilmente in numero di 6 vaccini, contro i 4 obbligatori per legge)

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

rispetto alla situazione clinica della propria figlia [redacted] sono in atti plurime missive di analogo tenore: dd 5.3.12 (doc. 3 fascicolo dei ricorrenti), 20.3.12 (doc 4 fascicolo dei ricorrenti), 11.4.12 (doc. 5 fascicolo dei ricorrenti), 2.7.12 (doc. 6 fascicolo dei ricorrenti), 2.8.12 (doc. 8-9 fascicolo dei ricorrenti).

5.3 Desta particolare rilievo, ai fini di ritenere del tutto carente il sopra indicato elemento soggettivo colposo, quanto espresso dai ricorrenti negli *"scritti difensivi ex art. 8 L.R. 17.1.1984 n. 1"* (doc. 10 fascicolo dei ricorrenti), indirizzati *ante causam* alla resistente, laddove vengono palesate in 4 pagine, corredate da ben 54 allegati, le motivate ragioni in base alle quali gli stessi insistevano al fine di ottenere esaurienti informazioni e sufficienti rassicurazioni, quanto ad assenza di rischi specifici per la propria figlia minore, da parte della A.S.S. n. 1 Triestina. Dette ragioni risultano in massima sintesi basate sui seguenti rilievi: il contenuto degli stessi foglietti illustrativi non risultava sufficientemente tranquillizzante; la totale assenza di test clinici di reattività ai composti dei vaccini non consentiva di escludere il potenziale rischio allergico in capo alla propria figlia, neonata di pochi mesi.

5.3.1 Per vero carente risulta lo screening pre-vaccinale operato dalla Azienda sanitaria: la mera risposta ad un questionario appare insufficiente nei casi di infanti di pochi mesi, ovviamente impossibilitati ad esprimersi ed i cui *"comportamenti sanitari"* potrebbero essere stati o non adeguatamente compresi dai genitori (maggiormente inesperti ove il figlio sia primogenito) o, più probabilmente, non ancora palesatisi in modo evidente data la tenerissima età; l'approfondimento diagnostico viene posto in essere solo se *"il somministrando appaia malato"*, rimettendo, dunque, alla mera sensazione *de visu* dell'infermiere preposto la valutazione circa l'opportunità di sottoporre il bambino alla misurazione di febbre e pressione o a test approfonditi (la cui

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

esistenza, peraltro, è negata sul piano scientifico dalla resistente) o di rinviare la somministrazione.

Tenuto conto di ciò, la richiesta di accertamenti diagnostici manifestata dai ricorrenti, non pare frutto di mera presa di posizione ideologica, quanto piuttosto di ragionevole atteggiamento precauzionale, a cui non ha fatto riscontro l'operato della A.S.S. resistente.

5.4 Del resto, come già evidenziato da questo G.I. nell'ordinanza dd 26.3.2013, l'esistenza delle previsioni normative che seguono rende legittimo (e non frutto di un *"approccio puramente ipotetico del rischio"* – cfr. p.5 comparsa conclusionale della resistente) il timore dei ricorrenti di esporre la propria figlia a gravi pregiudizi, essendo tali leggi all'evidenza volte a regolare i casi in cui lo screening effettuato non sia stato sufficiente:

- LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 *"Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"* poi integrata dalla L. 25 luglio 1997, n. 238 – *"Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"* (e successivi interventi della Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27, sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 e, da ultimo, sentenza 16-26 aprile 2012, n. 107).

5.5 Infine, anche avuto riguardo alla domanda incidentale della Azienda resistente di accertamento del *"corretto e puntuale svolgimento del proprio compito di informazione riguardo le vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei soggetti interessati"*, si osserva che in atti vi sono numerosi indici probatori

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

che non consentono di ritenere esaustivo, e sufficientemente tranquillizzante per i ricorrenti, quanto reso noto ai genitori dall'Azienda resistente:

- il contenuto dei foglietti illustrativi dei vaccini (cfr. docc. da 57 a 62 fascicolo dei ricorrenti) è effettivamente tale da non escludere la sussistenza di un potenziale e grave rischio per la salute del soggetto sottoposto alla relativa somministrazione: cfr. ad esempio INFANRIX HEXA (vaccino esavalente composto da associazione di vaccino antidifterico, antitetanico, antipertussico acellulare, antipolio inattivato, antiepatite B ricombinante ed antiHaemophilus influenzae di tipo b, coniugato, adiuvato), - depositato all'udienza del 21.3.13 - che impone particolari attenzioni ove *"il bambino ha una malattia al cervello non ancora diagnosticata"*, essendo all'evidenza impossibile - in assenza di diagnosi e/o di screening specifici da parte delle A.S.S. – avvedersi di simili problematiche in neonati di pochi mesi; si veda altresì TETRAVAC, il cui foglietto illustrativo impone particolare attenzione se *"il suo bambino è allergico (ipersensibile) alla gluteraldeide, neomicina, streptomicina e polimixina B"*: poiché nessun esame propedeutico è previsto dai protocolli, risulta effettivamente impossibile per i genitori avvedersi in tempo utile di simili reazioni allergiche;
- ad ulteriore conferma delle legittime precauzioni adottate dai ricorrenti, si veda p. 3 dell'all. 5 di parte resistente: altro foglietto illustrativo dell'INFANRIX HEXA, depositato dall'Azienda sanitaria triestina, specifica la necessità non solo di uno screening verbale ma anche di una *visita medica* prima di ogni

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

somministrazione (cfr. p. 7 comparsa di costituzione della resistente, ove si sostiene l'esatto contrario *"prima della vaccinazione non è necessario misurare la febbre, eseguire una visita medica"*); poiché di prassi l'Azienda non predispone visite mediche specifiche, salvo – come già visto *supra* - il bambino *"appaia ammalato"*, risulta giustificato (e non negligente) l'atteggiamento assunto dai ricorrenti;

- anche lo studio EMEA (European Medicines Agency) del 2007 (depositato all'udienza del 21.3.13) fa emergere la presenza di mercurio negli eccipienti dei vaccini, pur se – essendo inferiore alla quantità minima superata la quale vi è obbligo legislativo di espressa indicazione – nei foglietti illustrativi dei vaccini non vi è fatto alcun riferimento;
- l'allegata ed indimostrata inesistenza di *"evidenza scientifica di analisi cliniche atte a prevenire eventi avversi gravi che possano essere espletate prima delle specifiche vaccinazione"* non solo è contraddetta da quanto contenuto nel foglietto illustrativo del TETRAVAC (che lascia presumere l'accertabilità diagnostica di reazioni allergiche alla gluteraldeide, neomicina, streptomicina e polimixina B), ma risulta altresì inidonea – al pari dei dati statistici forniti, la cui fonte non è stata resa nota - a ragionevolmente sostenere una presunzione di colpevolezza in capo ai ricorrenti.

6. Premessa, dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'esaustiva dimostrazione di diligenza da parte dei ricorrenti (per vero rivelatisi genitori attenti ed intenzionati ad operare una scelta consapevole in ordine alla somministrazione dei vaccini alla propria figlia minore), non

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

possono non sottovalutarsi – al fine di maggiormente escludere la sussistenza di alcun coefficiente psicologico partecipativo di tipo colposo – i seguenti elementi fattuali "di contorno": in primo luogo, l'atteggiamento disomogeneo delle A.S.S. Regionali, le quali tutte, ad esclusione di quella triestina, odierna resistente, da diverso tempo si astengono dall'irrogare alcun tipo di sanzione (attenuando in tal modo la percezione collettiva del disvalore della condotta antigiuridica), ciò anche in considerazione del fatto che in diverse Regioni italiane (fra le quali la confinante Regione Veneto – cfr. Legge regionale 7/2007) è stato abolito l'obbligo di somministrare le vaccinazioni infantili (e le relative sanzioni), divenendo le stesse meramente facoltative, pur se fortemente raccomandate; in secondo luogo, il generale dibattito in ordine alla rischiosità di certe componenti vaccinali, e/o alla necessità di adeguatamente ponderare caso per caso il rapporto costo/beneficio, sfociato – in Regione F.V.G. – nella recentissima presentazione di un disegno di legge (in linea con le indicazioni europee e nazionali) volto ad eliminare l'obbligatorietà delle vaccinazioni e le conseguenti sanzioni per chi non vi adempia (cfr. documentazione depositata all'udienza del 24.10.13).

Infine, appare appena il caso di precisare, tenuto conto delle allegazioni delle parti quanto alla sussistenza o meno anche dell'esimente dello stato di necessità, che la riscontrata carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito rende inutile ogni valutazione in ordine alle possibili scriminanti, le quali peraltro – com'è noto – operano sul (diverso) piano oggettivo dell'illecito facendo venir meno l'offensività del fatto.

7. Per concludere, ed in estrema sintesi, nel caso in esame il mancato ottemperamento all'obbligo vaccinale, lungi dall'essere indice di negligenza da parte dei ricorrenti, risulta viceversa basato su un accurato

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

approfondimento della questione (a prescindere dalla condivisibilità o meno - sul piano scientifico - della scelta consequenziale), sorto dalla non esaustività delle informazioni ricevute (cfr. foglietti illustrativi) e dalla totale carenza di test clinici propedeutici in ordine alla specifica reattività ai vaccini, e sfociato in argomentazioni basate su circostanziate informazioni assunte in ambito scientifico e che trovano riscontro in alcuni studi medici, pur se allo stato del tutto minoritari (cfr. anche nel senso si escludere carenze nell'esercizio della potestà genitoriale le pronunce di numerosi Tribunali italiani depositate in atti: Tribunale Minorenni Bologna, decreto 886/09 dd 9.6.11; Tribunale Minorenni Venezia, decreto 108/2000 dd 26.03.2001; Tribunale Minorenni Ancona, decreto 1891/02 dd 13.8.2002; Corte d'Appello di Ancona, decreto 476/02 dd. 6.11.2002; Corte d'Appello di Ancona, 3217/02 dd. 6.11.2002; Tribunale per i Minorenni di Milano, decreto n. 6676/08 dd. 16.7.08; Tribunale Minorenni Milano decreto n. 9154/08 dd1.12.08; Tribunale per i Minorenni di Cagliari n. 628/07 dd 17.10.08; Tribunale per i Minorenni di Cagliari n.574/08 dd.31.3.08).

8. La presente opposizione, dunque, merita pieno accoglimento con consequenziale annullamento della sanzione *de qua*; in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali sostenute dai ricorrenti vanno poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Trieste in composizione monocratica così provvede:

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 52157/GEN.IV.1.B. del 28.11.2012, emessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 – Triestina nei confronti dei sigg.ri [redacted]

b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trieste, il 24/10/2013

Il Giudice

[redacted]

Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria il 04/11/2013
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alfredo DELBELLO

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a